

GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 ottobre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI 12 ottobre 1993, n. 413.

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
 Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 3 agosto 1993, n. 414.

Regolamento concernente la revoca del decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, recante disposizioni per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana Pag. 4

ORDINANZA 6 ottobre 1993.

Ulteriore proroga dell'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991 riguardante l'obbligo su tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento dalla brucellosi degli allevamenti bovini allo stato brado. Pag. 5

Ministero del tesoro

DECRETO 6 ottobre 1993.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 15 ottobre 1993 e scadenza 15 ottobre 1994 Pag. 5

DECRETO 13 ottobre 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 16 maggio 1990. Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 9 ottobre 1993.

Autorizzazione al centro denominato «Centro autorizzato di assistenza fiscale Romagna-Marche L.N.C.M.» S.r.l., in Ravenna, ad esercitare attività di assistenza fiscale, e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF imprese Pag. 10

DECRETO 9 ottobre 1993.

Autorizzazione al centro denominato «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M.» S.r.l., in Reggio Emilia, ad esercitare attività di assistenza fiscale, e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF imprese.
 Pag. 10

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 ottobre 1993 n. 413.

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Diritto di obiezione di coscienza

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2.

Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieri, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3.

Modalità per l'esercizio del diritto

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art. 4.

Divieto di discriminazione

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, al Quirinale, il 12 ottobre 1993

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 151):

Presentato dal sen. PROCACCI ed altri il 28 aprile 1992.

Assegnato alla 12ª commissione (Smità), in sede referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 7, 21 ottobre 1992; 19 novembre 1992.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 15 febbraio 1993.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 1993 e approvato il 24 febbraio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2349):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 10 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI e XIII.

Esaminato dalla XII commissione il 21 aprile 1993 e approvato il 22 settembre 1993.

93G0488